

GUIDA BREVE

AL

RECUPERO CREDITI

CON

DECRETO INGIUNTIVO

ANCHE CON IL

GRATUITO PATROCINIO

ART. 24 COST.

Associazione per la tutela del diritto di difesa

www.avvocatogratis.com

Guida al procedimento speciale per il recupero del credito!

INDICE

- istruzioni per l'uso pag. 4
- prontuario per il recupero crediti con il decreto ingiuntivo pag. 11
- cronologia operativa del decreto ingiuntivo pag. 23
- esempio decreto ingiuntivo pag. 26
- esempio decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo pag. 29
- appendice normativa pag. 33
- conclusioni pag. 42



Come e quando si può ottenere l'emissione del decreto contro il debitore!

Istruzioni per l'uso

Caro Lettore,

tutti sappiamo che in questi ultimi anni la crisi economica erode sempre di più la liquidità a disposizione degli italiani e la conseguenza diretta è l'aumento epidemico dell'insolvenza, sia fra imprenditori sia fra semplici privati cittadini.

Il dover fronteggiare il mancato pagamento di un debito è diventato perciò un fenomeno di massa che interessa moltissimi operatori economici e semplici famiglie. Bisogna così informarsi e scoprire come fare, quali sono gli strumenti per darsi tutela e quali sono i problemi e i costi ai quali si va incontro.

Invero, il mondo giudiziario italiano è complesso e ci sono appositi mezzi giuridici per dare protezione alla propria situazione, ma bisogna conoscere quale è più idoneo e come attivarlo; del resto, l'alternativa di andare a casaccio porta solo alla giustizia ordinaria con tempi lunghi ed inaccettabili.

Se invece ci si informa si può scoprire che i crediti insoluti hanno tutela specifica e, in presenza dei requisiti di legge, si può ottenere risultati in tempi ragionevoli e con mezzi efficaci.

In effetti, per garantire il pagamento dei crediti il legislatore ha predisposto uno strumento che consente una difesa dei diritti del creditore molto più rapida ed impattante del procedimento ordinario: **il Decreto Ingiuntivo**.

Che cosa non trovi in questo manuale

La disciplina di cui parliamo non è di nuova introduzione, ma spesso non è comunque conosciuta dagli interessati e resta materia che si deve scoprire frettolosamente ogni qual volta le vicissitudini della vita ne causano la necessità.

Di certo, però, chi vuole recuperare i suoi soldi non è alla ricerca di qualcosa con un titolo come "Il nuovo Manuale sul Procedimento Monitorio" o "Il Decreto Ingiuntivo dalla A alla Z".

Cercare di scrivere qualcosa del genere sarebbe stato davvero un errore: non Ti sarebbe servito a nulla!

La disciplina è incredibilmente complessa, punto d'incontro del diritto civile e processuale civile. Eccessivi tecnicismi Ti avrebbero persino reso difficile, se non impossibile, farTi un'idea della fase applicativa che Ti riguarda.

Per questa ragione ho scritto solo una agevole e breve guida, comprensibile a tutti e di estesa utilità.

Che cosa trovi in questo manuale

Su sollecitazione dell'Associazione Art. 24 Cost., e assieme allo staff dello studio, ho raccolto le principali domande che vengono poste da chi chiede lumi su come recuperare i propri soldi con il procedimento speciale ed ho preparato una sintesi tecnica della procedura per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Riorganizzando le risposte ne è uscita una guida breve (una sorta di "istruzioni per l'uso") che vuole essere di supporto a chi si deve approcciare al legale oltre che utile per consentire di affrontare l'insoluto nel modo

- più immediato,
- più semplice,
- più efficace,
- con minor complicazioni
- e più economico.

Con l'intento di dare un primo aiuto in quei momenti poco piacevoli, l'abbiamo messa a disposizione della clientela dello studio e di tutti coloro che potrebbero aver bisogno di un simile strumento operativo.

Usa quindi questo manuale come una road map per orientarti e porre in essere fin dall'inizio le scelte giuste evitando perdite di tempo ed errori che possono pregiudicare la miglior soluzione della vicenda.

Come avrai già intuito, poiché un'assistenza qualificata non può essere sostituita dalla semplice lettura della nostra guida, quest'ultima Ti servirà quantomeno a operare le scelte giuste per farti assistere e decidere così le Tue priorità senza sbagliare (ho allegato anche una cronologia operativa del recupero crediti con il decreto ingiuntivo e due esempi di ricorso con pedissequo decreto).

Infatti, leggendo questo ebook, ti renderai conto che tante cose che hai sentito dire non corrispondono alla realtà e che le scelte che hai di fronte hanno un carattere tecnico e sono molto distanti da quello che si racconta fra i non addetti ai lavori.

Bisogna ricordare sempre che, mentre la norma è una, i casi particolari sono infiniti: non si possono quindi generalizzare regole di condotta partendo da un unico caso concreto. Ogni singolo aspetto di quest'ultimo può far conseguire mille effetti diversi a seconda dei fatti che con esso interagiscono e concorrono.

Affidarsi ad uno studio legale (con avvocati specializzati in materia) può costituire una soluzione poco onerosa e più efficace, per non perdere tempo cercando di fare del pericoloso bricolage e poi doversi rivolgere ugualmente ad un avvocato per i necessari passaggi giudiziali.

Ricorda comunque che, ove è ammissibile la difesa tecnica nella fase processuale, l'assistenza di un legale può essere richiesta, nella maggioranza dei casi, anche con il "Patrocinio a spese dello Stato".

Ciò è possibile in tutti quei frangenti i cui ricorrono i parametri reddituali e gli altri requisiti di legge che sono spiegati nella "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" che puoi scaricare gratis in formato E_book (PDF) **cliccando [QUI](#)**.

Buona lettura!

Avv. Alberto Vigani per **Associazione Art. 24 Cost.**

BIO

Avv. Alberto A. Vigani

classe 1967, laurea in giurisprudenza ad indirizzo forense presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Avvocato e Consulente del Lavoro.

Legalista accanito, crede nella primazia dei diritti della persona e in una visione del diritto inteso quale strumento di garanzia e di giustizia: fa l'avvocato perché sa che in realtà la legge non è uguale per tutti, ma non vuole arrendersi. È iscritto agli elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, nel cui Foro esercita la professione, è stato uno dei fondatori della Camera Arbitrale della Venezia Orientale ed ha moderato le sezioni giuridiche della più grande community italiana di webmaster; attualmente cura anche la redazione scientifica di alcuni blog di informazione giuridica a fini divulgativi (www.avvocatogratias.com e www.amministratoridisostegno.com).

Con l'associazione ART. 24 COST. ha pubblicato 16 Guide Brevi in materia di diritto di difesa e gratuito patrocinio utili in tutti quei momenti che sono di maggior contatto fra cittadino e mondo della Giustizia.

Le Guide Brevi sono tutte distribuite gratuitamente in formato ebook (PDF) con oltre 180.000 download e sono scaricabili sia dal sito dell'Associazione ART. 24 COST. (Associazione per la Tutela del Diritto di Difesa) che dai principali portali di sharing (lulu.com, slideshare.net, ebookitaliani.it, facebook.com, scribd.com etc.).

Per saperne di più lo trovi su <http://www.avvocati.venezias.it>

LICENZA D'USO



Questo manuale è distribuito sotto licenza Creative Commons. Niente usi commerciali, nessuna modifica: per il resto puoi condividerlo, linkarlo, pubblicarlo parzialmente, copiarlo, stamparlo e distribuirlo.

Questo manuale è disponibile gratuitamente all'indirizzo:

<http://www.avvocatogratis.com>

SOCIAL MEDIA

Puoi anche sottoscrivere il feed **RSS** del blog cliccando sul logo qui sotto o seguendo questo link

<http://www.avvocatogratis.com/feed/>



Puoi seguire **Avvocatogratis** e le sue news anche su **TWITTER** cliccando su logo qui sotto o seguendo questo link

<http://twitter.com/avvocatogratis>



La Community dell'Associazione **ART. 24 COST.** e Avvocatogratis la trovi su **FACEBOOK** cliccando su logo qui sotto o seguendo questo link

<http://www.facebook.com/avvocatogratis>



PRONTUARIO PER IL RECUPERO DEI CREDITI CON IL DECRETO INGIUNTIVO

1.

COS'E' IL DECRETO INGIUNTIVO?

E' l'ordine del Giudice al debitore di pagare al creditore la somma dovuta entro un determinato breve tempo (normalmente entro 40 giorni) con l'avvertimento che, nello stesso periodo, può essere fatta opposizione avanti il medesimo Giudice, e che in assenza di pagamento o di opposizione, il decreto diverrà titolo esecutivo e si provvederà direttamente all'esecuzione forzata nei suoi confronti (il c.d. pignoramento).

Vedi gli esempi alle pagine. 26 e 29.

2.

COME SI INIZIA E DOVE SI CHIEDE?

Il decreto è richiesto all'autorità giudiziaria con ricorso da depositarsi in duplice copia nel Tribunale o all'ufficio del Giudice di Pace competenti per territorio e per valore.

Il Giudice di Pace è competente in materia civile per ricorsi per decreto ingiuntivo fino a 5.000 euro e fino a 20.000 euro per ricorsi inerenti rimborsi danni da circolazione di veicoli. Per i crediti di maggior valore è invece competente solo il Tribunale.

Per i decreti ingiuntivi di valore fino ai 1100 euro (comprensivi di interessi) la parte può stare in giudizio senza il patrocinio di un difensore tecnico.

L'ingiunzione è emessa entro 30 giorni dalla domanda.

3.**A CHI E' UTILE?**

L'istituto del decreto ingiuntivo nasce come strumento di veloce tutela del credito per tutti coloro che abbiano in proprie mani una prova documentale, e ciò sul presupposto che tale prova sia talmente convincente da giustificare l'emissione di un ordine giudiziale anche a contraddittorio differito, ovvero consentendo la verifica dei presupposti dell'ingiunzione in fase postuma alla stessa (ovvero dopo la notifica dell'ingiunzione e l'eventuale opposizione del debitore).

Per tutte le attività processuali inerenti la difesa tecnica devi sapere che la parte richiedente può essere assistita dal Patrocinio a spese dello Stato: in presenza dei requisiti reddituali e soggettivi puoi chiedere di essere ammesso alla nomina di un avvocato abilitato che verrà pagato integralmente dallo Stato.

Prima di iniziare il Tuo procedimento, verifica se rientri nelle condizioni di ammissione al gratuito patrocinio presentando apposita domanda al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" **clicca QUI**.

4.**QUANDO SI PUO' AVERE?**

Per l'emissione del decreto serve la prova documentale del credito ed essa deve essere tale secondo i principi generali, salve le facilitazioni di cui all'art. 633 nn. 2 e 3 e 634 c.p.c., casi da considerare di stretta interpretazione.

Il Giudice competente pronuncia l'ingiunzione di pagamento richiesta dal creditore:

- 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
- 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o

stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati , procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

In questi ultimi due casi, la domanda di emissione del decreto deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

Sono **prove scritte** idonee ai sensi del punto 1) del capoverso precedente

- le polizze e **le promesse unilaterali per scrittura privata**
- e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì **prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili** di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

Questo è stato concepito perché si è ritenuto che la disponibilità di una prova documentale in senso proprio consenta di presumere una certa affidabilità della pretesa creditoria e può oltretutto costituire un elemento dissuasore per il debitore al fine di evitare opposizioni determinate dal mero intento dilatorio o volte solo a costringere il

creditore a "scoprire le carte".

La regola generale vuole la "prova documentale" del credito, quindi la prova della sua sussistenza, entità, esigibilità.

Per questa ragione, per i crediti dell'imprenditore sopra indicati, la sola fattura – in quanto documento di formazione unilaterale, che lascia non supporre, ma solo sperare, che la sottostante prestazione sia stata pattuita (con un precedente contratto) ed eseguita – può essere ritenuta dal Magistrato, nel suo apprezzamento di merito, insufficiente a costituire la detta prova documentale: un tanto al fine di scongiurare il rischio di un'un'ingiunzione fondata su di una fattura che obblighi alla opposizione un presunto debitore contro il quale il creditore non abbia in realtà alcun credito.

In forza di tali motivazioni i Giudici, se si tratta di contratto a prestazioni corrispettive, chiedono spesso di dimostrare l'esecuzione della propria prestazione, da parte di chi ne chiede il pagamento.

Se invece il credito era sottoposto a condizione, è chiesta prova del suo avveramento (o il mancato avveramento, secondo il patto).

5.

COSA PUO' CONFERMARE L'ESISTENZA DEL CREDITO?

Per tutte le tipologia di credito, **basta ad essere fondamento del decreto ogni scrittura privata di provenienza del debitore che ne attesti l'esistenza** (ad esempio il riconoscimento del debito o la promessa di pagamento).

In mancanza di scritture con tali requisiti, per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, oltre alla fattura occorre l'estratto notarile delle scritture contabili ove è registrata la detta fattura per cui si chiede ingiunzione (per così attestare la regolare tenuta dei libri ex art. 2214 c.c.) e, nonostante sia stata abrogata la necessità della vidimazione di tali scritture contabili, sovente non bastano le autocertificazioni sostitutive o, ancor meno, copie autenticate dal segretario comunale.

Poiché detta produzione è rappresentativa della volontà di dare tutela solo a chi abbia la propria contabilità fiscale secondo norma, si è visto anche richiedere che l'estratto riguardi più pagine per una verifica sommaria da parte del giudice della complessiva regolarità della tenuta, così ritenendo non sufficiente l'estrazione dell'unica appostazione relativa al credito in questione.

Valgono anche qui le considerazioni svolte per l'assistenza gratuita descritte in dettaglio più sotto.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la **"Guida breve al Gratuito Patrocinio"** clicca **QUI**.

6.

IL GIUDICE DEVE EMMETTERE SEMPRE IL DECRETO RICHIESTO?

Innanzitutto, il ricorso per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo deve essere proposto avanti il Giudice che sarebbe competente per materia-territorio-valore a decidere se la domanda giudiziale fosse presentata con il procedimento ordinario.

Salvo che non sia pattuito diversamente, **il Giudice competente per la domanda di pagamento dei crediti è quello del domicilio del creditore.**

È quindi importante rammentare che il Giudice può sempre rilevare di ufficio la sua eventuale incompetenza territoriale, o l'esistenza del foro del consumatore, o l'incompetenza per valore nonché quella per materia (si pensi al caso in cui si è visto richiedere in via ordinaria un credito per provvigioni dell'agente per cui è invece competente il Giudice del lavoro).

Se è scontato che il ricorso per ottenere l'ordine del Giudice lo predisponga l'avvocato del creditore, allegandovi la documentazione posta a suo fondamento, diverso è quello che ci si aspetta in riferimento al decreto. Anche se quest'ultimo viene emesso dal magistrato esso è per prassi unanime predisposto in bozza dal medesimo legale ed allegato in calce al ricorso prima del deposito in cancelleria.

Qualora il Giudice ravveda che quanto richiesto non è

sufficientemente supportato dai documenti prodotti, può chiederne l'integrazione e sospendere l'emissione del decreto fino alla verifica di quanto richiesto. In assenza della produzione di quanto richiesto o se ritiene la domanda non giustificata, il Giudice rigetta il ricorso.

Si deve perciò controllare con attenzione e preventivamente se la domanda svolta in ricorso è rivolta al Giudice competente e se la documentazione allegata è sufficiente a soddisfare i requisiti di legge.

Il rigetto del ricorso non pregiudica però al richiedente la possibilità di adire la giustizia ordinaria, o persino di riproporre nuovamente il ricorso per decreto ingiuntivo relativo al medesimo rapporto giuridico fra le stesse parti - e anche davanti al medesimo giudice - senza ulteriori integrazioni di prova. Ovviamente, se il Giudice sarà lo stesso, il risultato potrà con difficoltà essere diverso dal quello ottenuto del primo ricorso.

7.

SI PUO' AVERE L'ORDINE DI PAGARE IMMEDIATAMENTE?

Il legislatore ha previsto che, qualora vi sia riconoscimento del diritto azionato da parte del medesimo debitore, l'ingiunzione possa avere efficacia esecutiva immediata, rinviando la fase dell'eventuale opposizione ad un momento che può essere postumo al pagamento.

L'ordine al debitore di pagare avrà perciò efficacia immediata (si scrive in ricorso che avvenga "senza indugio" o "con sollecitudine") e il termine che viene concesso è solo per poter evitare che esso diventi definitivo presentando apposita opposizione.

Per ottenere tale tutela ancor più accelerata del credito è necessario produrre documentazione idonea del detto riconoscimento avente provenienza dal debitore in persona.

È tuttavia necessario evidenziare che in alcuni casi non basta la sola firma del debitore, ad esempio quando:

- vi è una controprestazione da provare ed occorre appunto la

prova della effettuazione della controprestazione - la sola sottoscrizione in calce al contratto di appalto o vendita non è prova della realizzazione della prestazione o della consegna;

- nell'atto sottoscritto dal debitore manca la quantificazione del "diritto fatto valere" - occorre infatti un documento che comprovi anche indirettamente l'ammontare del dovuto.

Da ciò deriva che non serve ulteriore produzione nel caso in cui il contratto sottoscritto dal debitore contenga già la prova dell'avvenuta controprestazione o la sua esatta quantificazione avente scadenza successiva - un esempio tipico è quello del mutuo in cui la prestazione della somma è già documentata nello scritto che documenta la nascita dell'obbligazione di restituire; altro esempio utile è quello della vendita con fissazione di prezzo da pagare successivamente.

Valgono anche qui le considerazioni svolte per l'assistenza gratuita descritte in dettaglio più sotto.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la **"Guida breve al Gratuito Patrocinio"** [clicca QUI](#).

8.

IL DECRETO INGIUNTIVO PUO' ESSERE EMESSO SENZA APPOSITA RICHIESTA?

In alcuni casi tipici e tassativi, il legislatore ha altresì previsto che il decreto ingiuntivo possa essere emesso con l'autorizzazione all'esecuzione immediata anche in mancanza di esplicita richiesta del creditore: ciò avviene nel caso di recupero di contributi previdenziali ed assistenziali, per il pagamento delle spese condominiali, per le spese di mantenimento dei figli, per i crediti da contratti di subfornitura ove sono decorsi i termini pattuiti, per il recupero dei canoni di locazione e la restituzione dell'imposta di registro.

Valgono anche qui le considerazioni svolte per l'assistenza gratuita descritte in dettaglio più sotto.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare

gratis la **"Guida breve al Gratuito Patrocinio"** clicca **QUI**.

9.

IN QUALI ALTRI CASI SI PUO' OTTENERE IL DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO?

Il legislatore consente l'efficacia esecutiva immediata (provvisoria) al decreto ingiuntivo anche quando vi è per il creditore il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo.

Il pericolo può consistere nella probabile infruttuosità dell'azione esecutiva (per l'incapienza del patrimonio debitorio), o nell'aggressione dei beni del debitore da parte di altri creditori, nel compimento da parte del debitore di atti idonei a sottrarre i propri beni alla garanzia creditoria.

In tutti tali frangenti è sempre opportuno prestare attenzione alle ragioni in diritto o circostanze di fatto addotte a sorreggere la richiesta di urgenza. Invero, diverso è chiedere l'esecuzione provvisoria sulla base del pericolo piuttosto che sulla base della documentazione sottoscritta dal debitore: a rigore, sottoposta una ragione per la provvisoria esecutorietà, il Giudice non può riconoscerne una diversa.

Valgono anche qui le considerazioni svolte per l'assistenza gratuita descritte in dettaglio più sotto.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la **"Guida breve al Gratuito Patrocinio"** clicca **QUI**.

10.

COSA SUCCEDA PER LE SPESE LEGALI?

In tutti i casi di patrocinio tecnico, il costo della procedura è dato dal compenso dell'avvocato e dal contributo unificato - di entità

crescente con il valore della domanda - che va versato alla cancelleria assieme alle marche da bollo (entrambi sono di fatto una tassa).

Ad essi va poi sommata anche l'imposta di registro che viene liquidata dall'agenzia delle entrate al momento della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto o dopo la dichiarazione di definitività in difetto di opposizione - l'importo dell'imposta può essere in misura fissa o in percentuale al valore del credito in ragione della natura dello stesso.

Tutti questi importi sono considerati dal giudice che ordina al debitore ingiunto di rimborsarli al creditore liquidandone l'ammontare nella medesima ingiunzione assieme agli interessi (di prassi trattasi di interessi legali che, tuttavia possono essere moratori per la transazioni commerciali fra imprenditori o quando vi è apposito patto).

E' perciò opportuno indicare in ricorso anche il riferimento all'esatta quantificazione delle competenze del legale secondo la tabellazione autorizzata dal ministero: ciò per evitare che, in difetto di congruità dell'importo richiesto, il Giudice determini al ribasso le spese legali.

Nelle ipotesi di assistenza gratuita, conseguente all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il recupero delle spese legali va a favore dell'erario.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la **"Guida breve al Gratuito Patrocinio"** clicca **QUI**.

11.

COSA SUCCEDE DOPO LA NOTIFICA DEL DECRETO?

Se non è stata fatta opposizione dal debitore nel termine concesso dal giudice nel decreto, oppure se il debitore si è opposto ma non si è costituito entro il termine di legge nel giudizio di opposizione, il Giudice che ha pronunciato il decreto, su domanda anche verbale del creditore, lo dichiara esecutivo.

Nel caso di mancata opposizione, qualora risulti o appaia probabile

che il debitore non abbia avuto conoscenza del decreto emesso, il giudice deve ordinarne la rinnovazione della notifica.

12.

COSA PUO' FARE IL DEBITORE DOPO IL DECORSO DEL TERMINE PER L'OPPOSIZIONE?

In difetto di opposizione entro la scadenza del termine fissato nel decreto dal Giudice, il debitore ingiunto può attivarsi con una opposizione tardiva solo se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa su istanza del debitore.

L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione (pignoramento).

In assenza dei sopra descritti presupposti per proporre l'opposizione tardiva, o decorso il termine di 10 giorni dall'inizio del pignoramento, non è concesso al debitore alcuno strumento per sottrarsi all'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo (salva l'ipotesi residuale di revocazione).

13.

PER QUANTO TEMPO VALE IL DECRETO?

Il decreto d'ingiunzione deve essere notificato nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia altrimenti diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita (ovvero non sia andata a buon fine).

Dopo la notifica del provvedimento del giudice l'ordine di pagare vale 10 anni ed è soggetto alla prescrizione ordinaria (ogni atto interruttivo della stessa fa re-iniziare la decorrenza del termine decennale).

In ogni momento del decennio il decreto vale come titolo esecutivo utile a fondare un'esecuzione forzata contro i beni del debitore.

Valgono anche qui le considerazioni svolte per l'assistenza gratuita descritte in dettaglio più sotto.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" **clicca QUI**.

14.

E SE NON HO IL REDDITO PER CHIEDERE IL SUPPORTO DI UN LEGALE?

Per tutte le attività processuali inerenti la difesa tecnica, la parte richiedente (e quindi anche il creditore) può essere assistita dal Patrocinio a spese dello Stato: in presenza dei requisiti reddituali e soggettivi si può chiedere di essere ammessi alla nomina di un avvocato abilitato che verrà pagato integralmente dallo Stato.

Prima di iniziare il procedimento per decreto ingiuntivo, verifica se rientri nelle condizioni di ammissione al gratuito patrocinio presentando apposita domanda al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" **clicca QUI**.

CONCLUDENDO

Con questa "Guida Breve" ognuno potrà avere in sue mani gli elementi essenziali per organizzare il proprio recupero dei crediti con il decreto ingiuntivo e, comunque, conoscere quanto di interesse per una situazione di fatto che lo può riguardare direttamente o indirettamente.

CRONOLOGIA OPERATIVA

IL RECUPERO CREDITI CON DECRETO INGIUNTIVO

IN 22 PASSAGGI

1. Se non è mai stato fatto alcun sollecito al pagamento, e comunque se non vi è timore di pericolo nell'attesa, si provvede ad inviare al debitore, a mezzo raccomandata A.R., un'intimazione **a pagare** con l'avviso che se entro 15 giorni non vi sarà il saldo si procederà a chiedere tutela giudiziale dei propri diritti.
2. Qualora non vi sia stato l'adempimento tempestivo del debitore, si redige il **ricorso per decreto ingiuntivo e si prepara il fascicolo monitorio con la nota di iscrizione a ruolo, la copia dei documenti di supporto e la nota spese;**
3. **Non appena sarà predisposto il tutto si provvede a depositarlo** presso la cancelleria civile del Giudice competente.
4. Il decreto deve essere emesso entro 30 giorni dalla data del deposito, ma si può verificare presso la cancelleria già dopo 10/15 giorni se è avvenuta l'emissione o, talvolta, se è stata chiesta da parte del giudice una qualche integrazione documentale.
5. **Non appena è emesso il decreto ingiuntivo si provvede a richiedere almeno 2 copie autentiche,** o il numero maggiore dato dalla molteplicità delle parti debentrici in solido più una copia per l'originale della relata di notifica.
6. Al momento della richiesta delle copie si consegnano le marche da bollo necessarie la cui entità varia in ragione del numero di pagine dell'atto da copiare.
7. Decorsi almeno **3 giorni di tempo,** si provvede ritirare le copie conformi in cancelleria.
8. Si redige la **relata di notifica e la si unisce all'atto allegandola alla fine dello stesso.**

9. Si chiede la notifica delle copie del decreto ingiuntivo presso l'Ufficio Notifiche e Protesti del circondario chiedendone l'espletamento come atto urgente - pur se a prezzo maggiorato - poichè **il decreto perde di efficacia se non notificato entro 60 giorni dall'emissione.**
10. Ove l'avvocato in mandato sia munito di apposita autorizzazione, lo stesso chiede direttamente la notifica a mezzo posta caricando l'atto nel proprio apposito registro.
11. Dopo il ricevimento della cartolina attestante l'avvenuta notifica si attende il **decorso del termine concesso dal Giudice per il pagamento**, di solito è di 40 giorni.
12. Qualora il debitore ingiunto proponga opposizione nei 40 giorni (o nel diverso termine concesso) dalla ricezione del decreto ingiuntivo (e ciò notificando **atto di citazione di opposizione al decreto ingiuntivo o, per le cause di lavoro, deposito ricorso in opposizione**), si predispone un'apposita **comparsa di costituzione di risposta** per rappresentare la propria difesa nella seguente causa ordinaria: in tale frangente si può comunque chiedere che il decreto sia munito di provvisoria esecutorietà nei casi in cui manchi la prova scritta dell'opposizione o la causa non sia di facile e pronta soluzione.
13. Una volta trascorso il termine di 40 giorni (o altro che sia concesso) dalla notifica del decreto ingiuntivo senza opposizione del debitore ingiunto, si chiede che il decreto ingiuntivo originale sia dichiarato definitivo e che sia apposta la **formula esecutiva** sulla copia notificata.
14. Si può chiedere che l'**apposizione della formula esecutiva avvenga prima della registrazione fiscale** del decreto definitivo;
15. Dopo 2/3 settimane dalla richiesta di formula esecutiva, previo rilascio da parte della cancelleria del **numero di repertorio del decreto ingiuntivo ai fini della liquidazione della Tassa di registro**, si deve versare a mezzo F23 l'imposta di registro liquidata dall'Agenzia delle Entrate;
16. L'Imposta di registro deve essere pagata o presso l'ufficio postale o presso un istituto di credito di propria scelta

utilizzando il detto modello F23 all'uopo compilato.

17. Successivamente si deve **recarsi presso l'Ufficio del Registro ove si consegna la copia quietanzata del modello F23** per dare prova dell'avvenuto pagamento dell'Imposta di registro.
18. Se non si è chiesto l'apposizione della formula esecutiva ante registrazione del decreto, si può **ritirare il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva** presso la cancelleria civile a partire da 2/4 settimane dalla consegna del modello F23.
19. Se è necessario procedere con urgenza nei confronti del debitore, o se il decreto ingiuntivo è stato emesso provvisoriamente esecutivo, è opportuno rappresentare alla cancelleria le esigenze di termini in scadenza o pregiudizi nel ritardo e chiedere il rilascio di copie in via di urgenza, ciò anche depositando apposita istanza a corredo.
20. Ritirata la copia del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva si provvede a **redigere l'atto di precetto** e quindi a chiederne la notifica.
21. Decorsi **10 giorni dall'avvenuta notifica positiva del precetto**, o immediatamente dopo nel caso di esenzione del termine, si **richiede il pignoramento** (mobiliare, presso terzi o immobiliare) entro 90 giorni a pena di perenzione.
22. Eseguito il pignoramento positivo, entro 90 giorni, si deve predisporre e depositare apposita **istanza di vendita** contenente l'elezione di domicilio presso il luogo dell'esecuzione e depositarla presso la cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale competente con la nota di iscrizione a ruolo ed il correlato contributo unificato.

**FACSIMILE DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO CON ALLEGATA
BOZZA DI DECRETO**

AVANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Nel procedimento promosso da:

PAOLO ROSSI,

con l'Avv.to Alberto Vigani

ricorrente

contro

GIANNI VERDI,

resistente

in punto: pagamento somma

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

La impresa **PAOLO ROSSI**, (02437560275), in persona del titolare Paolo Rossi, con sede in Eraclea (Ve), Via Bianchi n. 00/A, con l'Avv.to Alberto Vigani (_____) suo difensore e procuratore giusta mandato a margine del presente atto, con domicilio eletto in Via Fausta n. 52, Eraclea (VE), telefax 0421/232444, e-mail info [@] avvocati.venezia.it

premesse

- che la ricorrente é creditrice nei confronti del signor **GIANNI VERDI**, residente a Venezia (Ve), via Bianchi n. 1/B11, della somma in linea capitale di **€. 100.000,00.=** (centomila=), quale saldo delle fatture n. 1 del 1.1.2013 e n. 2 del 1.1.2011 emesse a fronte della fornitura di _____ presso il l'immobile di Jesolo (Ve), via Gialli n. 1 (**doc. 1**);
- che tali fatture sono state regolarmente contabilizzate così come risulta dall'estratto del libro giornale che si produce unitamente al relativo atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, (**doc. 2**);
- che, poiché il pagamento a saldo delle predette fatture pari ad **€.** **€. 100.000,00.** non è mai avvenuto, il credito vantato dalla

scrivente risulta essere pari a € 100.000,00.= (centomila=);

- che i solleciti effettuati in precedenza sono risultati vani;
- che il credito è liquido, esigibile e basato su prova scritta;

Tutto ciò premesso il sottoscritto procuratore, in nome e nella veste di cui sopra

RICORRE

affinché l'Ill.mo Giudice adito Voglia ingiungere, ai sensi degli artt. 633 e segg. c.p.c., al signor **GIANNI VERDI**, residente a Venezia, Via Bianchi n. 1/b11, di pagare a PAOLO ROSSI nel termine di quaranta giorni dalla notifica del presente atto, la somma di **€ 100.000,00.=** (centomila=) oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo ed alle spese, diritti ed onorari, oltre alle spese generali se dovute, ad I.V.A. e C.p.A. del presente giudizio di cui alla nota spese in atti.

Al fine di determinare il contributo unificato, di cui all'art. 9 della L. 23.12.1999 n. 488 e successive modifiche, il sottoscritto patrocinatore dichiara che il valore della presente causa è pari ad € 100.000,00.

* * *

Si producono:

- 1) copia fatture n. 1 del 1.1.13 e n. 2 del 1.1.13;
- 2) copia scritture contabili e relativo atto di notorietà;
- 3) nota spese.

Eraclea, li 04.04.2013

Avv. Alberto A. Vigani

Depositato in cancelleria li _____

* * *

IL GIUDICE

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza, atteso che il credito è liquido ed esigibile, visti gli artt. 633 e segg. c.p.c.

INGIUNGE

Al signor **GIANNI VERDI**, residente a Venezia (Ve), via Bianchi n. 1/b11, di pagare entro 40 giorni dalla notifica del presente atto a PAOLO ROSSI, per il titolo indicato in ricorso, la somma di **€ 100.000,00=**, oltre agli interessi di legge dalla maturazione al saldo ed alle spese, ai diritti ed agli onorari di questo procedimento che si liquidano in complessivi € _____, di cui € _____ per onorari, € _____ per diritti e € _____ per spese, oltre al ___% per spese generali, con gli accessori di legge.

Avverte il debitore che, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente atto, ha diritto di proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. mediante atto di citazione avanti a questo Giudice e che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata.

Venezia, li _____

IL GIUDICE

IL CANCELLIERE

**FACSIMILE DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO CON ALLEGATA BOZZA DI
DECRETO**

AVANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Nel ricorso proposto da:

CONDOMINIO PIAVE

Avv. Alberto A. Vigani

ricorrente

contro

GIANNA VERDI

resistente

In punto: pagamento somma.

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Condominio PIAVE, in persona dell'amministratore *pro-tempore*, Rag. Luca Neri, (0000000000) corrente in Venezia(VE), via Grigi n. 54, con il proc. dom. Avv. Alberto A. Vigani del foro di Venezia, con domicilio eletto in Eraclea (Ve), Via Fausta n. 52, (C.F. _____) indirizzo di posta elettronica certificata Pec info[@]pec.avvocati.venezia.it giusta mandato a margine del presente atto,

Premesso

- che la signora **GIANNA VERDI** è proprietaria di una unità immobiliare site in Venezia (VE), Via Grigi n. 54;
- che in particolare l'odierna resistente è proprietaria della unità negoziale identificata al n. 1 del complesso denominato Condominio PIAVE;
- che il ricorrente va creditore nei confronti della signora GIANNA VERDI della **somma complessiva di €. 10.000,00.**
- che i predetti importi sono dovuti per le spese condominiali riportate a debito e maturate nel corso degli esercizi dal 2008 fino al 2012;

- che gli importi dovuti sono documentati con precisione tramite:
 1. il verbale dell'assemblea condominiale del 30.11.08 (**doc. 1**);
 2. il verbale dell'assemblea condominiale del 29.11.09 (**doc. 2**);
 3. il verbale dell'assemblea condominiale del 28.11.10 (**doc. 3**);
 4. il verbale dell'assemblea condominiale del 18.12.11 (**doc. 4**);
 5. preventivo di spesa dell'esercizio 2011-2012 (**doc. 5**);
 6. bilancio di gestione ordinaria attestante il debito maturato (**doc. 6**);
- che il credito è liquido, esigibile e basato su prova scritta;
- che vani sono stati i solleciti di pagamento (**doc. 7**);
- che il presente ricorso per l'ingiunzione di pagamento rientra nella previsione di cui all'art. 63, 1° comma delle disp. att. cod. civ. e legittima, quindi, l'emissione di un decreto immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.

Tutto ciò premesso il sottoscritto procuratore, in nome e nella veste di cui sopra, presenta formale

R I C O R S O

affinché l'Ill.mo Giudice adito Voglia ingiungere, ai sensi degli artt. 633 e segg. c.p.c., alla signora **GIANNA VERDI**, residente in via Gialli n. 6, 30100 Venezia (Ve), **di pagare senza dilazione al Condominio PIAVE**, corrente in Via Grigi n. 54, Venezia(VE) la somma di **€. 10.000,00** oltre ad interessi legali dalla maturazione al saldo e alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e agli accessori di legge di cui alla nota spese in atti. (**doc. n. 8**).

Voglia, altresì, dichiarare il decreto provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. ed avvertire l'ingiunto che il termine di 40 giorni di cui all'art. 645 c.p.c. varrà ai soli fini della possibilità di fare opposizione, senza assolutamente precludere il dovere di pagare senza indugio, ossia senza attendere il decorso del termine.

Al fine di determinare il contributo unificato di cui agli artt. 9 e 13 del D.P.R. 115/2002, il sottoscritto patrocinatore dichiara che il valore del presente procedimento è pari a €. 15.345,65.

Si producono:

- 1) il verbale dell'assemblea condominiale del 30.11.08;
- 2) il verbale dell'assemblea condominiale del 29.11.09;
- 3) il verbale dell'assemblea condominiale del 28.11.10;
- 4) il verbale dell'assemblea condominiale del 18.12.11;
- 5) preventivo di spesa dell'esercizio 2011-2012;
- 6) bilancio di gestione ordinaria attestante il debito maturato;
- 7) copia intimazioni di pagamento;
- 8) nota spese.

Con osservanza.

San Donà di Piave, lì 3 luglio 2012

Avv. Alberto A. Vigani

IL GIUDICE

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza, atteso che il credito è liquido ed esigibile, visti gli artt. 633 e segg. c.p.c.

I N G I U N G E

Alla signora **GIANNA VERDI**, residente in Via Gialli n. 6, 30100 Venezia (Ve), **di pagare senza dilazione** al Condominio PIAVE, corrente in Via Grigi n. 54, la somma di **€. 10.000,00** (quindicimilatrecentoquarantacinque/65), oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo ed alle spese, ai diritti ed agli onorari di questo procedimento che si liquidano in complessivi €....., di cui €..... per onorari e €..... per diritti, oltre al ___% per spese generali, con gli accessori di legge.

Avverte l'intimato che, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del presente atto, ha diritto di proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. mediante atto di citazione avanti questo Giudice e che, in difetto, il decreto diverrà definitivamente esecutivo.

Precisa però che il presente decreto è provvisoriamente esecutivo ex art 642 c.p.c. e che il decorso del termine, di cui al sopra indicato articolo, è meramente finalizzato alla possibilità di proporre opposizione e non condiziona assolutamente il dovere di pagare che nasce già con il ricevimento del presente.

Venezia,

IL GIUDICE

IL CANCELLIERE

APPENDICE NORMATIVA

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I: DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

Capo I: DEL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE

Art. 633.

(Condizioni di ammissibilità)

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

Art. 634.

(Prova scritta)

Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

Art. 635.

(Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici)

Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.

Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'art. 459, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti.

Art. 636.

(Parcella delle spese e prestazioni)

Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se

l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

Art. 637.

(Giudice competente)

Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Per i crediti previsti nel numero 2 dell'art. 633 è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.

Art. 638.

(Forma della domanda e deposito)

La domanda di ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'art. 125, l'indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.

Il ricorso e' depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'art. 641.

Art. 639.
(Ricorso per consegna di cose fungibili)

Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 640.
(Rigetto della domanda)

Il giudice se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.

Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.

Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.

Art. 641.
(Accoglimento della domanda)

Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.

Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a

dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi. Nel decreto, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.

Art. 642
(Esecuzione provvisoria)

Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione. L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. (1) In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482.

Art. 643.
(Notificazione del decreto)

L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli art. 137 e seguenti. La notificazione determina la pendenza della lite.

Art. 644.
(Mancata notificazione del decreto)

Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se

deve avvenire nel territorio della Repubblica (escluse le province libiche), e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.

Art. 645.
(Opposizione)

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito.

Art. 646.
(Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro)

Quando il decreto e' stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell'articolo 430 all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l'opponente.

In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'opposizione.

Durante il corso del termine stabilito per il tentativo di conciliazione, l'opponente puo' chiedere con ricorso al giudice la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in caso di accoglimento dell'istanza, deve essere notificato alla controparte.

Art. 647.

(Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente)

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il conciliatore, il pretore o il presidente, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata.

Art. 648.

(Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione)

Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'art. 642. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

Art. 649.

(Sospensione dell'esecuzione provvisoria)

Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642.

Art. 650.

(Opposizione tardiva)

L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.

L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

Art. 651.

(Deposito per il caso di soccombenza)

(..abrogato..)

Art. 652.

(Conciliazione)

Se nel giudizio di opposizione, le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l'esecutorietà del decreto, oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest'ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti e dell'ipoteca iscritta, fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari.

Art. 653.

(Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione)

Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.

Se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è'

costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.

Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo.

Art. 654. (1)

(Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione)

L'Esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione.

Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula.

Art. 655.

(Iscrizione d'ipoteca)

I decreti dichiarati esecutivi a norma degli artt. 642, 647 e 648, e quelli rispetto ai quali è rigettata l'opposizione costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Art. 656.

(Impugnazione)

Il decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell'art. 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell'art. 404 secondo comma.

IN OGNI CASO....

Affidarsi ad uno studio legale (con avvocati specializzati in materia) può costituire anche in questo caso una soluzione poco onerosa e più efficace: servirà a non perdere tempo con del pericoloso bricolage, contenere le perdite e consentire che le scelte fatte da soli non causino errori irrimediabili; tutto questo sapendo che i tentativi di gestire in proprio il recupero della morosità non faranno venir meno il necessario passaggio giudiziale quando il debitore diventa cronico o quando cerca di costruire pretestuose giustificazioni alla sua morosità. In questi casi è certa la necessità dell'assistenza tecnica di un avvocato.

Ricorda comunque che, nel caso di assistenza tecnica, l'assistenza di un legale può spesso essere richiesta anche con il "**Patrocinio a spese dello Stato**". Ciò è possibile in tutti quei frangenti i cui ricorrono i parametri reddituali e gli altri requisiti di legge che sono spiegati nella "Guida breve al Gratuito Patrocinio" che puoi scaricare gratis in formato E- book (PDF) **cliccando [QUI](#)**.

Buona lettura!

Avv. Alberto A. Vigani
e
Associazione ART. 24 COST.

LICENZA



Questo manuale è distribuito sotto licenza Creative Commons 3.0. Niente usi commerciali, nessuna modifica: per il resto puoi condividerlo, pubblicarlo parzialmente, copiarlo, stamparlo e distribuirlo.

Questo manuale è disponibile gratuitamente all'indirizzo:

<http://www.avvocatogratis.com>

SOCIAL MEDIA

Puoi anche sottoscrivere il feed **RSS** del blog cliccando sul logo qui sotto o seguendo questo link

<http://www.avvocatogratis.com/feed/>



Puoi seguire Avvocatogratis e le sue news anche su TWITTER cliccando su logo qui sotto o seguendo questo link

<http://twitter.com/avvocatogratis>



La Community dell'Associazione **ART. 24 COST.** e Avvocatogratis la trovi su **FACEBOOK** cliccando su logo qui sotto o seguendo questo link

<http://www.facebook.com/avvocatogratis>



Per segnalare eventuali imprecisioni, refusi o suggerire dei miglioramenti, l'indirizzo a cui scrivere è info@avvocatogratis.com

Se desideri redistribuire questa guida o citarne alcuni passaggi sul tuo sito, Ti prego di indicare come fonte la pagina principale:

www.avvocatogratis.com

Per saperne di più sul **Gratuito Patrocinio**
ora **clicca su**
www.avvocatogratis.com



E **clicca qui** per trovare le altre pubblicazioni della Collana
"Le Guide Brevi al Gratuito Patrocinio"